

N.1974/2017 R.G.A.C.C.



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**

Sezione III Civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

**ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.**

nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 28 febbraio 2017 da

MONICA MANFRÈ (C.F.MNFMNC62R55A292K) rappresentata e difesa dall'avv. ORSOLATO NICOLA, con indirizzo di p.e.c. riportato sul ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585) rappresentata e difesa dall'avv. MOSCA CRISTOFORO ANGELO, con indirizzo di p.e.c. riportato sul ricorso introduttivo

**RESISTENTE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 maggio 2017;

**RILEVATO CHE**

Monica Manfrè ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Poste Italiane S.p.A. per sentirla condannare al rimborso integrale di sei buoni postali fruttiferi, di complessivi nominali Euro 11.878,00, tutti riportanti una clausola di pari facoltà di rimborso, emessi fra il 1986 e il 1998 e cointestati ad essa ricorrente e a Leorilia Marcolongo, deceduta in data 23/03/2001.

A miglior illustrazione delle ragioni della propria pretesa la Manfrè ha sostenuto di aver provato a riscuotere i suddetti buoni direttamente presso gli uffici della resistente che però non aveva accolto alla sua richiesta opponendole che ella non aveva presentato né la dichiarazione di successione della

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA.3 Serial#: 5b3c83a866d5267e6047722196577d



cointestataria deceduta, prevista dall'art. 48 del d. lgs. 346/1990, né la quietanza o benessere degli eventuali eredi, secondo quanto stabilito dagli artt. 184, 187 e 203 D.P.R. 256/1989.

Poste Italiane S.p.A., nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la Manfrè aveva conferito al proprio difensore mandato ad agire nei confronti di Poste Italia S.p.A. e non di Poste Italiane S.p.A. e contestando nel merito la fondatezza della domanda di controparte.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, in via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente, in quanto risulta di tutta evidenza come la indicazione, nella procura a margine del ricorso, della ragione sociale del soggetto da convenire in giudizio in "Poste Italia S.p.A." anziché in quella di "Poste Italiane Spa", sia stato il frutto di un errore materiale che non determina nessun dubbio sulla sua individuazione.

Per quanto concerne invece il merito della controversia la domanda della Manfrè è fondata, e merita pertanto di essere accolta, avendo ella dimostrato che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina citata dalla convenuta per resistere alla sua pretesa e quindi di aver diritto al rimborso integrale dei buoni fruttiferi per cui è causa.

Per comprendere le ragioni di tale conclusione occorre innanzitutto partire dalla analisi del dato normativo.

In tale prospettiva è opportuno innanzitutto evidenziare come il combinato disposto degli artt. 187 e 203 del d.p.r. n. 256/1989 preveda anche per i buoni postali fruttiferi che *"il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto"*.

Da tale norma si evince quindi che la c.d. pari facoltà di rimborso dei buoni postali fruttiferi viene meno nell'ipotesi di decesso di uno dei cointestatari e che per procedere alla liquidazione della somma investita occorre l'assenso di tutti i suoi eventuali eredi.

L'altra norma invocata dalla resistente (l'art. 48 d. lgs. 346/1990), subordina l'effettuazione di qualsiasi operazione relativa ai titoli trasferiti per causa di morte, e quindi anche il loro rimborso, alla presentazione della dichiarazione di



successione o di una dichiarazione dell'interessato che non vi era obbligo di presentare la medesima.

E' evidente peraltro che l'applicazione di entrambe le discipline sopra citate presuppone che vi siano dei successori del cointestatario deceduto ed anzi, a ben vedere, quella relativa alla dichiarazione di successione riguarda solo costoro poichè si tratta dei soggetti che sono tenuti per legge a presentarla.

Ebbene, nel caso di specie la Manfrè ha fornito prova del fatto che la Marcolongo è deceduta senza lasciare eredi.

Ella infatti ha prodotto in causa la documentazione che già aveva esibito alla resistente prima del giudizio, ovvero una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", con la quale, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato che la Marcolongo era deceduta senza aver redatto testamento e che non era a conoscenza della sussistenza di alcun erede della stessa, nonché il certificato di stato famiglia storico della medesima dal quale risultava che tutti i familiari (genitori e fratello) le erano premorti.

A fronte di tali produzioni, Poste Italiane S.p.A. in fase precontenziosa non ha dedotto che degli eredi vi fossero e nemmeno ha obiettato che i suddetti documenti fossero inidonei a comprovare la circostanza negativa dedotta dalla ricorrente e tantomeno ha offerto prove che li smentissero, ma si è invece limitata a insistere nella richiesta di presentazione della quietanza di quei soggetti e di presentazione della dichiarazione di successione.

Tale atteggiamento formalistico, e di fatto ostruzionistico, ad avviso di questo giudice assume innanzitutto rilievo sotto il profilo del diritto sostanziale poichè è contrario all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto avete ad oggetto i buoni postali fruttiferi, che gravava sulla convenuta, e integra pertanto grave inadempimento ad esso.

Del resto non pare dubbia l'applicabilità della disciplina in tema di responsabilità contrattuale al rapporto esistente tra le parti, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata delle corti superiori che, a proposito dei servizi postali, compreso quello di emissione di buoni postali fruttiferi, ha affermato che già "quando essi erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la L. n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell'Ente Poste, avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora conseguiva "la



conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte Cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie" (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte Cost. n. 463 del 1997 Cass. Civ. n. 13979/2007).

Ed allora la resistente, per adempiere al richiamato obbligo di buona fede, avrebbe dovuto cooperare con la ricorrente per consentirle di soddisfare il suo diritto di credito, fornendole le indicazioni utili a risalire agli eredi della Marcolongo, se riteneva vi fossero, e dai quali si sarebbe potuta ottenere la dichiarazione di successione, o, in alternativa, indicando la documentazione che riteneva probante di tale circostanza.

Poste Italiane ha invece perseverato nell'atteggiamento ostruzionistico di cui si è detto anche nel corso del giudizio così peraltro conferendo ad esso valenza di mancata contestazione specifica della circostanza dell'assenza di eredi della Marcolongo.

Il quadro probatorio a carico della convenuta è completato dalla sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione promosso dalla ricorrente ante causam, trattandosi di contegno privo di giustificazione che costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d. lgs. 28/2010.

Infatti la resistente ha addotto quale ragione per sottrarsi alla predetta procedura le proprie obiezioni giuridiche all'accoglimento della domanda attorea ma è evidente come tale atteggiamento non possa integrare l'esimente di legge, che consiste in un impedimento oggettivo e duraturo alla partecipazione alla mediazione.

Venendo infine alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico di parte resistente, in applicazione del criterio della soccombenza, e si liquidano in Euro 1.615,00, facendo riferimento ai valori medi di liquidazione



previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, oltre ad Euro 300,00 per la partecipazione ad una udienza e oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.

A parte ricorrente spetta anche il compenso per l'assistenza difensiva di cui ha beneficiato nella procedura di mediazione e nella successiva procedura di negoziazione assistita che ha promosso dopo il fallimento della prima con pari esito negativo. Tale compenso va quantificato in euro 500,00 per ciascuna delle predette attività oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.

La resistente va altresì condannata al pagamento della somma di euro 259,00 ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d. Lgs. 28/2010 per non aver partecipato senza giustificato motivo alla procedura di mediazione che aveva carattere obbligatorio in quanto relativa a controversia su contratto qualificabile come bancario.

#### P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, condanna Poste Italiane S.p.A. a rimborsare alla ricorrente l'importo di Euro 11.878,51, oltre interessi ai tassi indicati nelle tabelle estese sul retro di ciascun buono, fino alla data della domanda di liquidazione e agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma complessiva così risultante dalla data di notifica del ricorso a quella del saldo effettivo, oltre alle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.915,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e C.p.a. e a quella di euro 259,00 per c.u.

Condanna la resistente al pagamento all'amministrazione della giustizia della somma di euro 259,00.

Verona, 24 novembre 2017

Il Giudice

